



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente
dott. Roberto Simone - Consigliere
dott. Marco Rossetti - Consigliere
dott. Paolo Spaziani - Consigliere
dott. Salvatore Saija - Consigliere
ha pronunciato la seguente

Oggetto: procedimento civile -
eccezione di nullità della prova
testimoniale - reiterazione nel
precisare le conclusioni -
modalità.

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 2067/24 proposto da:

-) [REDACTED] [REDACTED] domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

-) [REDACTED] **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

nonché

-) [REDACTED] - [REDACTED]
- *intimata*

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 13 giugno 2023 n. 956;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 [REDACTED] [REDACTED] mentre era alla guida di un motociclo di proprietà di [REDACTED] patì lesioni personali in conseguenza d'un sinistro stradale.

Quattro anni dopo (2012) convenne dinanzi al Tribunale di Bari la società [REDACTED] s.p.a., quale impresa designata ex art. 283 cod. ass., allegando che





il sinistro era stato causato da un veicolo non potuto identificare, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

2. La [REDACTED] si costituì e contestò la storicità stessa dell'accaduto.

3. Nel giudizio intervenne volontariamente la società [REDACTED] allegando che, quale assicuratore della r.c.a. del mezzo condotto da [REDACTED] [REDACTED] aveva risarcito [REDACTED] [REDACTED] figlio del proprietario del motociclo, e dichiaratosi persona trasportata su quel mezzo al momento del sinistro e rimasto ferito in conseguenza di esso. Chiese la condanna della impresa designata alla rifusione di quanto pagato a [REDACTED] [REDACTED] sull'assunto che la responsabilità dell'accaduto andasse ascritta interamente al conducente rimasto sconosciuto.

4. All'esito d'una istruttoria protrattasi per nove anni, con sentenza 25.1.2021 n. 274 il Tribunale di Bari rigettò la domanda, ritenendo indimostrata la circostanza che il sinistro fosse stato causato da un veicolo sconosciuto. Il Tribunale evidenziò la genericità della descrizione del sinistro compiuta dall'attore; l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle deposizioni testimoniali; l'assenza di elementi di riscontro. Ritenne infine inutilizzabile la deposizione di [REDACTED] [REDACTED] in quanto persona incapace a deporre. La sentenza fu appellata da [REDACTED] [REDACTED]

5. Con sentenza 13.6.2023 n. 956 la Corte d'appello di Bari rigettò il gravame. La Corte ritenne che:

-) correttamente era stata esclusa dal Tribunale la capacità a testimoniare di [REDACTED] [REDACTED] persona trasportata sul mezzo condotto dall'attore e rimasta ferita in conseguenza del sinistro;

-) inattendibili erano gli altri due testimoni interrogati in primo grado.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [REDACTED] [REDACTED] con ricorso fondato su tre motivi.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.





Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c..

7. Il ricorrente ha depositato in data 24.4.2026 uno scritto intitolato "nota di deposito", corredata da una copia della comparsa conclusionale depositata dalla [REDACTED] nel giudizio di primo grado.

Quindi, in data 30.4.2026, ha depositato un ulteriore scritto di più ampio respiro, intitolato "Memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c..".

Anche la [REDACTED] ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

La memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. depositata dal difensore di [REDACTED] [REDACTED] il 30.4.2026 è inammissibile.

Nel giudizio di legittimità, infatti, non è consentito il deposito di scritti o il compimento di atti difensivi ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge.

Il ricorrente, con lo scritto depositato il 24.4.2026, benché intitolato "*nota di deposito*", non si è limitato a depositare un documento, ma ha svolto in esso varie deduzioni difensive.

Questo atto dunque deve essere qualificato come "memoria" ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., e col deposito di esso il ricorrente ha consumato il relativo potere.

2. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 157, 189, 246 e 281-*sexies* c.p.c..

La tesi del ricorrente può così riassumersi:

-) l'eccezione di incapacità a deporre del testimone [REDACTED] [REDACTED] non era stata ribadita dalla [REDACTED] nel precisare le conclusioni, e doveva perciò ritenersi rinunciata;

-) il Tribunale violò tale principio, espungendo quella deposizione dalle prove utilizzabili;





-) la Corte d'appello, rigettando il gravame su questo punto, aveva reiterato l'errore, per di più con una motivazione assai laconica.

La tesi del ricorrente dunque è che esisterebbe una sorta di presunzione *juris et de jure* di rinuncia all'eccezione di incapacità a testimoniare già sollevata (così come di qualsiasi altra eccezione) se non *espressamente* reiterata nel precisare le conclusioni, a nulla rilevando che la parte interessata, nel precisare le conclusioni, abbia richiamato genericamente tutti i propri precedenti "*scritti difensivi*".

1.2. Va premesso che su tale questione non viene in rilievo la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, 06/04/2023, n. 9456, ripetutamente invocata dal ricorrente, ma letta solo parzialmente.

La suddetta decisione, infatti, ha affermato tre principi:

a) l'eccezione d'incapacità a deporre va sollevata *prima* dell'inizio dell'escussione;

b) se la prova viene ugualmente raccolta, la parte interessata ha l'onere di eccepire, immediatamente dopo l'assunzione della prova, la *nullità* di quest'ultima;

c) infine, l'eccezione di incapacità a deporre va reiterata nel precisare le conclusioni.

Le Sezioni Unite tuttavia hanno contestualmente dichiarato che dalla questione ad esse sottoposte "*esula[va] l'approfondimento del tema*" consistente nello stabilire se l'onere di reiterazione dell'eccezione sussista anche quando il giudice non abbia esplicitamente provveduto su essa, ed in questo caso come debba concretamente adempiersi l'onere di reiterazione dell'eccezione (se, cioè, basti il richiamo ai precedenti scritti difensivi, ovvero sia necessaria una reiterazione espressa).

Su tale ultima questione la sentenza 9456/23 si limita ad ammettere che l'eccezione di nullità della testimonianza resa da soggetto incapace a deporre ex art. 246 c.p.c. "*possa essere riproposta anche per relationem, se la relatio è univoca*" (p. 25).

Le ulteriori deduzioni svolte nella suddetta sentenza, circa il modo in cui debbano essere precisate le conclusioni, costituiscono pertanto un mero





obiter dictum per espressa dichiarazione delle Sezioni Unite, come tale senz'altro autorevole, ma non vincolante, per quanto si dirà - soprattutto alla luce del diritto sovranazionale.

1.3. Nel caso di specie la società [REDACTED] ha eccepito l'incapacità a deporre di [REDACTED] [REDACTED] prima dell'escussione ed ha eccepito la nullità della prova dopo l'assunzione.

Il giudice tuttavia non ha provveduto né sull'una, né sull'altra eccezione, ricorrendo alla deresponsabilizzante formula di "*ammettere la prova con riserva dell'eccezione*".

La [REDACTED] ha quindi precisato le conclusioni dichiarando di richiamarsi "ai propri precedenti scritti difensivi".

Ricorre dunque esattamente l'ipotesi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto di "*non approfondire*", e cioè stabilire se la *relatio* ai precedenti scritti difensivi possa sia o meno univoca, a fronte del silenzio serbato dal giudice durante l'istruttoria.

1.4. Chiarito ciò, reputa la Corte che il motivo sia infondato.

Quando la [REDACTED] sollevò l'eccezione di incapacità a deporre del testimone [REDACTED] [REDACTED] il Tribunale non l'accolse, né la rigettò. Ordinò che si procedesse all'interrogatorio, "*con salvezza dell'eccezione*".

Mancò, dunque, un provvedimento ordinatorio di rigetto della suddetta eccezione.

1.5. La precisazione delle conclusioni ha lo scopo di definire quale debba essere il *thema decidendum* sottoposto al giudicante.

Se dunque il giudice nel corso dell'istruttoria non abbia adottato alcun provvedimento esplicito su un'eccezione di parte, avvalendosi della facoltà c.d. di *accantonamento*, consentita dall'art. 187, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., la parte non ha alcun provvedimento istruttorio da contrastare né motivazioni da confutare. Costituisce null'altro che un vuoto formalismo esigere dalla parte, a pena di decadenza, che essa reiteri in modo analitico un'istanza già formulata e rimasta inesitata.





Se il giudice provvede esplicitamente su una certa istanza e la parte tace, forse potrebbe anche ammettersi che a tale silenzio possa darsi il significato d'una condotta concludente.

Non è vera però la reciproca: se la parte chiede e il giudice tace, il difensore nulla ha da contestare o confutare. A tacer d'altro, per l'ovvia ragione che, a fronte del silenzio del Giudice, il difensore potrebbe persino essere indotto a supporre che la propria istanza sarà accolta con la sentenza.

In questa ipotesi, pertanto, l'onere di precisare le conclusioni è validamente assolto (anche) richiamando gli scritti difensivi depositati nel corso del processo.

1.6. Innumerevoli sono le ragioni di diritto che impongono tale conclusione. Qualsiasi ordinamento giuridico avanzato ha sempre ripudiato gli eccessi di formalismo.

Venticinque secoli or sono l'attore poteva perdere una causa per aver chiesto di essere risarcito delle viti tagliate (*"de vitis succisis"*), invece che degli alberi tagliati (*"de arboribus succisis"*), secondo le sacre parole prescritte dalla tradizione.

Ma già ventiquattro secoli or sono i giureconsulti ripudiarono come "odiosa" quell'eccessiva sottigliezza degli antichi (*nimia subtilitas veterum*), reputando iniquo che *qui minimum errasset, litem perderet*.

A maggior ragione dovrà oggi ripudiarsi qualsiasi *nimia subtilitas*, al cospetto d'un quadro normativo sovranazionale e nazionale con essa incompatibile.

1.7. Vengono in rilievo a tal riguardo, in primo luogo, i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia alla CEDU, e dal diritto al giusto processo da quella Convenzione consacrato. Tale diritto, così come definito e ricostruito dalla Corte di Strasburgo, ha per corollari:

a) il divieto per i giudici nazionali di esigere dalle parti l'osservanza di formalismi inutili, imposto dall'art. 6 CEDU così come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo (*ex multis*, Corte EDU, sez. II,





18.10.2016, *Miessen c. Belgio*, in causa n. 31517/12, specialmente §§ 71-73, ove ulteriori richiami);

b) il divieto per i giudici nazionali, anch'esso derivante dall'art. 6, § 1, CEDU, di introdurre in via pretoria cause di inammissibilità di domande od eccezioni, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, *Kemp c. Lussemburgo*, in causa n. 17140/05);

c) il divieto per i giudici nazionali di interpretare le norme processuali con "eccessivo formalismo" (*ex multis*, Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, *RTBF c. Belgio*, in causa n. 50084/06).

1.8. Sul piano del diritto nazionale, vengono in rilievo:

d) il principio di semplificazione degli atti, di cui è espressione l'art. 121 c.p.c., il quale vieta le ridondanze;

e) i principi già affermati da questa Corte - con riferimento all'onere per l'attore di "contestare le contestazioni" dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, giustamente ritenuto insussistente - circa l'inutilità di reiterare fatti e deduzioni già introdotti nel dibattito processuale, per non ridurre il processo ad un "gioco di specchi" (così Sez. L, Sentenza n. 6183 del 14.3.2018; Sez. 2, Sentenza n. 19021 del 27.9.2016);

f) la considerazione che nel diritto processuale, come in quello sostanziale, il silenzio non è mai indice di volontà, se non circostanziato; e dunque la volontà di rinunciare ad istanze od eccezioni formulate nel corso dell'istruttoria non potrebbe mai trarsi dal mero silenzio nel precisare le conclusioni, quando su esse il giudice non abbia adottato provvedimenti di sorta;

g) infine, non va trascurato l'esito paradossale cui condurrebbe la tesi sostenuta dal ricorrente. Infatti nessuno oserebbe sostenere che la parte costituita, se omettesse di precisare le conclusioni, rinunci per ciò solo agli atti od all'azione. Sicché, messe a confronto le due ipotesi, se si equiparasse ad una rinuncia espressa la scelta della parte di concludere - come si suol dire - "riportandosi" agli atti già compiuti, si perverrebbe all'assurdo di sanzionare con la misura più drastica la condotta meno negligente.





1.9. Ciò posto in linea di principio, in punto di fatto rileva la Corte che nel primo grado del presente giudizio la causa fu ripetutamente rinviata per tre anni, sempre al fine di precisare le conclusioni.

Alle udienze del 23.11.2017, del 13.5.2019 e del 25.1.2021 (quest'ultima sostituita dalla trattazione scritta) il difensore della società [REDACTED] dichiarò, in tutte le occasioni, di volere *"riportarsi a tutte le proprie difese, chiedendone l'integrale accoglimento"* (23.11.2017); di *"riportarsi alle conclusioni rassegnate in atti e scritti di causa che qui devono intendersi riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento"* (13.5.2019); di *"riportarsi alle conclusioni prese con la memoria di costituzione e risposta e in tutti gli scritti difensivi in atti"* (note scritte del 14.1.2021, dep. in sostituzione dell'udienza del 25.1.2021).

A fronte di tali deduzioni, coerenti e reiterate, pare a questa Corte che urti contro la logica comune, prima ancora che contro il diritto processuale, il sostenere che il difensore della [REDACTED] abbia *voluto* rinunciare a coltivare l'eccezione di nullità della prova testimoniale.

1.10. In conclusione la [REDACTED] allorché precisò le conclusioni richiamando le difese già svolte, a fronte del silenzio serbato dal giudice nel corso dell'istruttoria sulla fondatezza dell'eccezione di nullità della prova testimoniale, non può ritenersi avere tacitamente rinunciato alla suddetta eccezione, in mancanza di ulteriori indici rivelatori di tale volontà abdicativa.

1.11. Il motivo di ricorso va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

"non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d'una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la





precisazioni delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti" difensivi".

2. Il secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame della c.t.u. e prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Nell'illustrazione del motivo il ricorrente dapprima deduce, in punto di rito, che il motivo in esame non è impedito dalla previsione dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., in quanto nel caso di specie non vi è coincidenza tra le decisioni di primo e di secondo grado, a causa dei differenti argomenti esaminati dall'una e dall'altra.

Quindi prosegue deducendo che mentre il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio aveva ritenuto "certo", e non solo "probabile", il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, la Corte d'appello aveva immotivatamente disatteso tale parere.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo è inammissibile in quanto il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo non è consentito dall'art. 360, quarto comma, c.p.c., in presenza di due decisioni conformi nei gradi di merito.

Né ha pregio l'assunto del ricorrente, secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe esatta coincidenza tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, dal momento che il Tribunale avrebbe "ignorato" la c.t.u., mentre la Corte d'appello l'avrebbe ritenuta irrilevante.

Infatti tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno rigettato la domanda perché non provata: e tanto basta per qualificare come "conformi" le due decisioni, a nulla rilevando che un giudice abbia motivato più dettagliatamente dell'altro.

2.2. In secondo luogo - lo si rileva *ad abundantiam* - il motivo è inammissibile in quanto l'omessa valutazione d'una fonte di prova non





costituisce "omesso esame d'un fatto decisivo". Il "fatto decisivo" di cui parla l'art. 360, n. 5, c.p.c. è il fatto costitutivo della pretesa (nella specie, la dinamica del sinistro), e nel nostro caso esso è stato ampiamente esaminato dalla Corte d'appello.

Così hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, allorché furono chiamate a definire i limiti del nuovo motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nella cui motivazione si afferma: *"l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti"*).

2.3. In ogni caso, a fronte delle ineleganti insinuazioni rivolte dal ricorrente alla decisione Corte territoriale (p. 34, § 4, secondo rigo, del ricorso), reputa il Collegio non superfluo aggiungere che la Corte d'appello non ha affatto adottato una decisione "immotivata", ma ha ritenuto che la consulenza d'ufficio fosse inutilizzabile in quanto basata su deduzioni e non su dati obiettivi: il che, oltre ad essere un giudizio incensurabile nella presente sede di legittimità in quanto attiene all'interpretazione e valutazione della prova, fu anche una valutazione corretta: l'ausiliario nominato in primo grado, infatti, non ebbe a disposizione una planimetria in scala del campo del sinistro né la realizzò, sicché *ipotizzò* varie misure lineari; su queste *ipotizzò* inerzia e velocità dei veicoli, e da queste ancora *ipotizzò* che la condotta del motociclista fu causata dalla "percezione d'un pericolo", che poi poche righe oltre diventa *tout court* "un SUV".

Meritamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto "priva di riscontri" una palese catena di congetture fondate su congetture, che in quanto tale non poteva che pervenire a una conclusione congetturale. In tal senso la Corte territoriale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione tra prova presuntiva e mera congettura, secondo cui il giudizio probatorio non può mai fondarsi su congetture, cioè ipotesi non fondate





sull'*id quod plerumque accidit* o massime di esperienza (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 15/03/2018, n. 6387, Rv. 648463 - 02).

3. Il terzo motivo di ricorso.

Anche col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo investe il capo di sentenza il quale ha ritenuto inattendibili i due testimoni interrogati in primo grado sul presupposto che essi non erano indicati nel rapporto redatto dalla polizia municipale.

Il ricorrente sostiene che questo giudizio di inattendibilità è infirmato dall'omesso esame di quanto dichiarato da uno degli agenti di Polizia Municipale, interrogato come testimone, il quale ha riferito che nell'immediatezza del fatto taluno dei presenti, non meglio identificato, riferì della presenza d'un "presunto testimone" che fu "successivamente sentito" dalla polizia municipale.

3.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi:

- perché v'è stata una doppia conforme;
- perché l'omesso esame d'una deposizione testimoniale o parte di essa non integra gli estremi dell'omesso esame del fatto (Cass. SU 8053/14);
- perché censura la valutazione delle prove;
- per irrilevanza, in quanto la deposizione che si assume non presa in esame non vale a confutare gli ulteriori rilievi sui quali la Corte d'appello ha fondato il giudizio di inattendibilità.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;





(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 maggio 2026.

Il Presidente
(*Lina Rubino*)

